

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ACCUDIENZA SCOLASTICA

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la fruizione del servizio di accudienza scolastica. Esula dal presente regolamento la presentazione di progetti socio-educativi finalizzati all'integrazione scolastica e continuità assistenziale scelti direttamente dalle famiglie.

Art. 2 - Finalità del servizio e contenuti delle prestazioni affidate

Sono finalità del servizio assicurare l'assistenza ed il supporto in ambito scolastico alle persone con disabilità, concorrere a garantire la loro integrazione sociale e il diritto allo studio, in collaborazione con gli organi della scuola. Tutte le prestazioni sono contenute Nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) di intervento, definito in collaborazione con gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi dell'Azienda ULSS e la famiglia. Il servizio deve essere svolto con lo scopo di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli alla partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica, di assicurare loro l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione.

Art. 3 - Destinatari del servizio di accudienza scolastica

Il servizio viene erogato alle persone residenti o domiciliate nel Comune di Venezia che si trovino nelle condizioni stabilite dalla normativa:

- legge 5/02/92 n. 104, in particolare art. 12-13-15;
- decreto 09/07/92 "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5/02/92, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- circolare Regione del Veneto 30/10/93 n. 33
- DPR 24/02/94 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap"
- DPCM 23/02/06 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap", ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- DGR 17/07/07 n. 2248 "Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica" (DPCM 23 febbraio 2006 n. 185)

Art. 4 - Tipologia delle prestazioni del servizio di accudienza scolastica

Le prestazioni, attuative dell'art. 13, comma 3 della legge 5/02/92 n. 104, consistono in :

- assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, capacità di deambulazione, ecc..) da intendersi con valenza socio-educativa,
- sostegno nella deambulazione, nel corretto movimento e nel mantenere la postura corretta;
- affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- aiuto nell'attività ricreativa e pratico motoria;
- intervento e supporto ad attività diverse contenute nel PEI;
- interventi di supporto e di stimolo al processo e alle attività inerenti l'apprendimento scolastico;

- accompagnamento alle uscite didattiche comprese le gite per il tempo totale della gita;
- accompagnamento nel tragitto da casa a scuola e viceversa.

Le prestazioni vengono fornite da personale in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario ai sensi della Circolare Regione del Veneto 33/93.

Nell'ambito del servizio espletato l'operatore socio-sanitario dovrà:

- collaborare alla predisposizione del PEI
- partecipare agli incontri promossi dalla scuola ritenuti necessari alla programmazione del PEI, e allo svolgimento e verifica degli interventi da attuare apportando il proprio contributo professionale;
- contribuire alla individuazione dei bisogni degli alunni disabili nel contesto scolastico segnalandoli agli insegnanti;
- tenere rapporti, previa autorizzazione familiare, con i servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi, coinvolti nel PEI.
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sul minore con disabilità e alla sua famiglia.
- partecipare agli incontri di verifica, individuali o di gruppo, con la Direzione Politiche Sociali; Partecipative e dell'Accoglienza, Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale e relativi uffici competenti.

Art. 5 - Procedure per l'erogazione del servizio di accudienza scolastica

Il servizio di accudienza scolastica viene erogato sulla base del Disciplinare attuativo della DGR n. 2248 del 17/07/07 di cui alla Conferenza dei Sindacil dei Comuni afferenti all'Azienda ULSS 12 in data 14/11/07.

La quantificazione del monte ore di cui alle attività previste nel capitolato d'appalto all'art.4 avviene nell'ambito e nei limiti del monte ore complessivo disponibile.

Nel momento della presa in carico l'operatore socio-sanitario riceve le informazioni relative alla persona con disabilità necessarie alla realizzazione del progetto: dalla famiglia, dai servizi territoriali del Comune di Venezia, dai servizi dell'Azienda ULSS 12 e dalla scuola.

L'operatore socio-sanitario viene presentato alla famiglia e all'alunno con disabilità.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico vengono comunicate per iscritto alla famiglia e alla scuola il numero di ore di accudienza scolastica assegnate ad ogni alunno disabile e il nominativo dell'operatore accudente, fatte salve alcune deroghe necessarie (come previste dall'ultimo capoverso dell'art. 7).

Art. 6 - Continuità dell'accudienza

Su richiesta della famiglia e verificata la sussistenza delle condizioni (gravità della disabilità, mancanza rete parentale, impegni lavorativi dei genitori, condizioni di salute dei genitori e simili), in caso di assenza per malattia dell'alunno, viene garantita la continuità dell'accudienza presso il domicilio per un numero massimo di 15 ore settimanali. Al manifestarsi di esigenze specifiche e sulla base del PAI, il servizio competente potrà richiedere la messa in disponibilità di ore aggiuntive presso la ditta appaltatrice. E' inoltre garantita la continuità dell'accudienza per la frequenza dei Centri Estivi o, in alternativa, per il medesimo periodo presso il domicilio, per un massimo di 15 ore settimanali. Tale servizio viene assicurato durante le vacanze estive ad esclusione di una pausa di quattro settimane.

Ulteriore integrazione oraria (ovvero oltre le quindici ore settimanali) può essere acquistata direttamente dalla famiglia alle condizioni definite nel contratto d'appalto dalla Ditta Aggiudicataria.

Art. 7 - Continuità assistenziale

La continuità assistenziale può essere garantita presso il domicilio, indipendentemente dalle assenze scolastiche per malattia, qualora il Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale – Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza - la ritenga necessaria.

E' compito quindi del Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale – ovvero degli assistenti sociali in capo ad esso redigere il Piano Assistenziale d'Intervento (PAI) in accordo con la famiglia e contenente:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la tipologia delle prestazioni da erogare;
- la quantità (espressa in numero di ore nelle varie combinazioni possibili, ovvero giornaliere, settimanali, mensili, periodiche, occasionali);
- la durata complessiva dell'intervento;
- tempi e modalità di verifica;

Al manifestarsi di esigenze specifiche e sulla base del PAI, previa autorizzazione della direzione Politiche Sociali, il Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale potrà richiedere la messa in disponibilità di ore aggiuntive presso la ditta appaltatrice.

Art. 8 - Diritti e Doveri

La scuola, la famiglia e l'operatore devono mantenere un comportamento collaborativo, nel rispetto delle esigenze della persona con disabilità e della professionalità dell'operatore socio-sanitario. Eventuali inadempienze ed irregolarità potranno essere segnalate da ciascuno dei tre attori al Servizio competente.

La scuola attesta le prestazioni di accudienza scolastica effettuate sottoscrivendo le schede di registrazione degli interventi dell'operatore socio-sanitario.

La famiglia comunica alla Ditta appaltatrice l'assenza del figlio da scuola e la previsione del suo rientro. In presenza di servizio di accudienza che segua più alunni l'assenza di un alunno titolare di continuità assistenziale non comporta per gli altri alunni l'interruzione del servizio né la modifica delle ore assegnate.

Art. 9 - Rendicontazione Annuale

La competente Direzione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno una relazione riferita all'anno solare precedente in cui è precisato il numero delle persone assistite, suddivise per tipologia di assistenza erogata e sono quantificate e dettagliate le spese sostenute rapportandole ai finanziamenti stanziati nonché le risultanze della "customer satisfaction".